



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
Città Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Nominata con DPR del 18/06/2021 a norma dell'art. 143 d.lgs 267/2000)

Con i poteri:

- Della Giunta Comunale
 Del Consiglio Comunale

Originale

Numero 29 del 17.06.2022

**Oggetto: Presa d'atto validazione Piano Economico Finanziario anni 2022
2025.**

L'anno 2022 il giorno **diciasette** del mese di **giugno** alle ore **12:30** in videoconferenza si è riunita la Commissione Straordinaria nelle seguenti persone :

		P	A
Gerardina Basilicata	Prefetto/ Presidente	x	
Giuseppe Garramone	Dirigente Generale Polizia Stato/Componente	x	
Valentino Antonetti	Dirigente Ministero Interno/Componente	x	

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale dott.ssa Giovanna Imparato**

La Commissione, constatata la legalità della seduta, adotta la Delibera in oggetto indicata.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
per la COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri della Giunta Comunale

RELAZIONE ISTRUTTORIA DEL RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICI

Premesso:

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Visti, inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
 - "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
 - "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..." (lett. i);

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021",
- Deliberazione n. 57/2020/rif;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

Viste, allora,

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, "... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita,

differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”;

- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

Considerato che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che:

- "... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...”;
- Il Piano Finanziario è soggetto "... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;

Dato atto che:

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Marano di Napoli, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Preso atto che il Piano Economico Finanziario ai sensi dell'art. 7.3 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Richiamate le “Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni” del 28 gennaio 2022 nelle quali “... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...”;

Rilevato altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022 è precisato che “... con la deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2). Il nuovo Metodo innova rispetto a metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 e, per ciò che qui rileva, prevede l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "... In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...";

Visto il Piano economico finanziario, allegato alla presente (All. A - sub 1), relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come validato dall'ente di governo denominato ENTE D'AMBITO NAPOLI 2, con determinazione n.40 del 06/05/2022, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2022 di € 12.367.511,00=da coprire con le tariffe della Tari;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 - ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

Di prendere atto del Piano Economico Finanziario 2022 - 2025, con i relativi allegati (All. A), parte integrante e sostanziale, così come validato dall'ente di governo, denominato ENTE D'AMBITO NAPOLI 2, con determinazione n.40 del 06/05/2022, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2022 di € 12.367.511,00 da coprire con le tariffe della Tari;

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

IL RESPONSABILE SETTORE LL.PP.
Ing. Angelo Martino



Allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. in data

- 1) Piano Economico Finanziario 2022 - 2025;
- 2) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- 3) Relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
Città Metropolitana di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE per la COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri del/la
() GIUNTA COMUNALE () CONSIGLIO COMUNALE

Proponente:
SETTORE LAVORI PUBBLICI – UFFICIO IGIENE URBANA

Oggetto: PRESA D'ATTO VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNI 2022-2025

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/00, che testualmente recita:

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE AREA _____	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO Data <u>17/6/2022</u> Il Responsabile Ing. Angelo Martino _____
IL RESPONSABILE AREA _____	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO Data <u>17/06/2022</u> Il Responsabile Dott. Renato Spedalieri _____

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

OGGETTO: PRESA D'ATTO VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNI 2022-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Visti, inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
 - o "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
 - o "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..." (lett. i);

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021",
- Deliberazione n. 57/2020/rif;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

Viste, allora,

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il

al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A) ..." per cui "... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell'Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all'articolo 7 MTR - 2).

Visto l'Allegato A) sub n. 1 – Piano Economico Finanziario 2022 – 2025, elaborato in conformità alle previsioni di cui all'art. 27 MTR -2, nel quale sono state valorizzate tutte le componenti sia di costo variabile (art. 2.2 MTR-2) e sia di costo fisso (art. 2.3 MTR-2), anche di natura previsionale, analiticamente descritte nella relazione di accompagnamento sub 3);

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ognicategoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è :
esternalizzato e che il gestore è la Tekra SRL;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."
- il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- il comma 683, in base al quale "...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR- 2;

Allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. in data

- 1) Piano Economico Finanziario 2022 - 2025;
- 2) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- 3) Relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;



**ENTE D'AMBITO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE
INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI**

LEGGE REGIONALE N.14 DEL 2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 40 DEL 06.05.2022

OGGETTO: Validazione dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) del piano economico finanziario (PEF) anni 2022-2025 del COMUNE DI MARANO secondo quanto previsto dal metodo tariffario dei rifiuti (MTR) ed in attuazione della Deliberazione ARERA (Autorità di regolazione per Energia e Ambiente) n. 363/2021/R/rif.

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 23 della LR 14/2016 è stato, tra l'altro, costituito l'ATO NA2 per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni;
- l'art. 25 della LR 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'EDA, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- con Delibera del Consiglio d'Ambito n.5 del 5.12.2019 è stato approvato lo Statuto dell'EdA NA2 ai sensi degli art. 9 e 25 della Legge Regionale n.14/2016;
- con Delibera del Commissario Straordinario per il governo dell'Ente d'Ambito dell'ATO NAPOLI 2, nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 105 del 22.06.2021, prorogato nell'incarico giusta Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 164 del 27.12.2021, n. 1 del 08.02.2022 è stato approvato lo Statuto EdA NA2 come modificato nel rispetto delle prescrizioni normative successivamente intervenute e per consentire lo svolgimento delle elezioni del Consiglio d'Ambito 2022;
- l'art. 5 co. 2 dello Statuto dell'EDA prevede che "*Fatto salvo quanto previsto dalla LR n. 14/ 2016, all'Ente d'Ambito si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli L II, III, IV, V, VI e VII della parte II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)*";
- con Delibera del Consiglio d'Ambito n. 8 del 13.12.2018 è stato nominato Direttore dell'Ente d'Ambito ATO Na 2 l'ing. Francesco Paolo Buonocore;

novembre 2021 n.2/DRIF/2021), nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;

6. la trasmissione ad ARERA del PEF e della "proposta tariffaria" corredati dalle relative delibere entro il termine di 30 giorni dalla delibera di approvazione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale);

– l'EdA Napoli2, Ente Territorialmente Competente (ETC), per il comune di Marano ha acquisito agli atti al prot. 600 del 22.04.2022, la seguente documentazione:

- Dichiarazione di veridicità comune
- Dichiarazione di veridicità gestore
- Relazione di accompagnamento gestore
- Relazione di accompagnamento comune
- Pef tari 22-25- 002-21drif_all 1_ti.xlsx
- Documentazione a supporto

Dato atto che con Determina n. 19/2022 stato affidato alla Golemnet Srl del Servizio di Supporto specialistico, sia metodologico che operativo, per la validazione dei pef 2022-2025 in applicazione del MTR-2 – ARERA 363/2021/R/rif;

Preso atto:

- del parere favorevole alla validazione espresso dalla società Golem Net srl, acquisito al prot. n. 671 del 02.05.2022;
- della relazione contenente le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste al punto 4) dell'Appendice 2 dell'Allegato 1 alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) 363/2021/R/rif, allegata alla presente a formarne parte integrante;

Ritenuto pertanto di:

- dover validare per gli anni 2022-2025 il piano economico finanziario per la determinazione della tariffa del Comune di Marano (NA) comprensivo di allegata relazione di accompagnamento, come da Appendice 2 dell'Allegato 1 e di modello di calcolo (MTR) nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);
- dover stabilire che, a valle dell'elaborazione secondo il predisposto modello di calcolo, così definito nella relazione comprendente le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste al punto 4) dell'Appendice 2 dell'Allegato 1 alla Delibera ARERA n. 363/2021/R/rif, la Tariffa complessiva riconosciuta è:
 - per l'Anno 2022 pari ad euro € 12.367.511,00;
 - per gli Anni 2023-2025 pari ad euro € 12.991.253,00;

con gli obiettivi definiti ai sensi dell'art. 6.4) della deliberazione arera 363/2021/R/rif;

6. **di trasmettere** copia della presente Determinazione al Presidente dell'EdA NA2;
7. **di pubblicare** la presente determinazione sul sito internet istituzionale.

Il Direttore Generale
Ing. Francesco Paolo Buonocore

Firmato da:Buonocore Francesco Paolo
Ruolo:Ingegnere
Organizzazione:Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli
Motivo:Direttore Generale EdA NA2
Data: 06/05/2022 13:53:50



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 2

(Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Calvizzano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Forio, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Sant'Antimo, Serrara Fontana, Villaricca)

Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario (P.E.F.)

Periodo regolatorio 2022-2025

ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021
dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

Comune di MARANO

1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario

Il comune di Marano, in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione 363/21 ed allegato (MTR-2) di ARERA fa parte dell'ambito tariffario dell'Ente D'ambito Rifiuti Napoli 2.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

In conformità alle definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 363/2021/R/RIF (MTR-2), il gestore del servizio di igiene urbana è gestito dalla TEKRA SRL.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

L'Ente territorialmente competente indica quali sono gli impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato cui vengono conferiti i rifiuti dell'ambito tariffario oggetto di predisposizione tariffaria specificandone la tipologia (discarica, incenerimento senza recupero di energia, incenerimento con recupero di energia, impianto di compostaggio/digestione anaerobica o misti). in quanto la Regione Campania non ha ancora individuato gli impianti di chiusura del ciclo "minimi" come da art. 6 della deliberazione ARERA n.363/2021.

Nell'ambito del sistema gestionale adottato dal comune di Marano è previsto che il gestore TEKRA SRL provveda al trasporto dei rifiuti mentre i costi di conferimento sono a carico del Comune.

Gli impianti di cui si avvale il comune di Marano sono i seguenti:

Tessili	200111	
Tessili	200111	BE. MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI - COMIECO - Recupero, Stoccaggio di Villa Literno (CE)
Tessili	200111	ECOLOGIA ITALIANA - Recupero, Stoccaggio di Acerra (NA)
Tessili	200111	Faiella Nicola - Recupero, Stoccaggio di Sarno (SA)
Tessili	200111	I.C.M. COSTRUZIONI - Trasportatore di Quarto (NA)
Tessili	200111	TEK.R.A. - Trasportatore di Angri (SA)
Tessili	200110	
Tessili	200110	BE. MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI - COMIECO - Recupero, Stoccaggio di Villa Literno (CE)
Tessili	200110	ECOLOGIA ITALIANA - Recupero, Stoccaggio di Acerra (NA)
Tessili	200110	EUROFRIP - Recupero, Stoccaggio di Casoria (NA)
Tessili	200110	EUROFRIP - Trasportatore di Casoria (NA)
Tessili	200110	TEK.R.A. - Trasportatore di Angri (SA)
Toner	080318	
Toner	080318	PROGEST - Recupero, Stoccaggio di Gricignano di Aversa (CE)
Toner	080318	SERVICE GROUP - Recupero, Stoccaggio di Arienzo (CE)
Toner	080318	TEK.R.A. - Trasportatore di Angri (SA)
Vetro	150107	
Vetro	150107	BE. MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI - COMIECO - Recupero, Stoccaggio di Villa Literno (CE)
Vetro	150107	RICICLA - CSS Corepla - CIAL - COMIECO - Recupero, Stoccaggio di Quarto (NA)
Vetro	150107	TEK.R.A. - Trasportatore di Angri (SA)
Legno	200138	
Legno	200138	Ambiente Italia - CC Corepla - CIAL - Recupero, Stoccaggio di Acerra (NA)
Legno	200138	BE. MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI - COMIECO - Recupero, Stoccaggio di Villa Literno (CE)
Legno	200138	TEK.R.A. - Trasportatore di Angri (SA)
Batterie e accumulatori	200134	
Batterie e accumulatori	200134	RI.PLASTIC S.p.A. - Recupero di Balvano (PZ)
Batterie e accumulatori	200134	C.L. SERVICE - Trasportatore di Salerno (SA)
Batterie e accumulatori	200134	PROECO DI DAVIDE PACELLA - Trasportatore di Baragiano (PZ)
Batterie e accumulatori	200134	RI.PLASTIC S.p.A. - Trasportatore di Balvano (PZ)
Spazzamento strade	200303	
Spazzamento strade	200303	B. SERVICE - Recupero, Stoccaggio di Giugliano in Campania (NA)
Spazzamento strade	200303	S.EN.EC.A. - ex Helios SRL dal 30/10/2020 - CC Corepla - CIAL - COMIECO - Recupero, Stoccaggio di Scafati (SA)
Spazzamento strade	200303	TEK.R.A. - Trasportatore di Angri (SA)
Rifiuti urbani non differenziati	200301	
Rifiuti urbani non differenziati	200301	Faiella Nicola - Recupero, Stoccaggio di Sarno (SA)
Rifiuti urbani non differenziati	200301	SAPNA SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI - Tmb di Giugliano in Campania (NA)
Rifiuti urbani non differenziati	200301	I.C.M. COSTRUZIONI - Trasportatore di Quarto (NA)
Rifiuti urbani non differenziati	200301	TEK.R.A. - Trasportatore di Angri (SA)
Rifiuti urbani non differenziati (Covid-19)	200301	
Rifiuti urbani non differenziati (Covid-19)	200301	A2A AMBIENTE - Inceneritore di Acerra (NA)
Rifiuti urbani non differenziati (Covid-19)	200301	B.RECYCLING - Trasportatore di Roma (RM)
Rifiuti urbani non differenziati (Covid-19)	200301	CU.MA. - Trasportatore di Isernia (IS)
Ingombranti a smaltimento	200307	
Ingombranti a smaltimento	200307	BE. MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI - COMIECO - Recupero, Stoccaggio di Villa Literno (CE)
Ingombranti a smaltimento	200307	I.C.M. COSTRUZIONI - Trasportatore di Quarto (NA)
Ingombranti a smaltimento	200307	TEK.R.A. - Trasportatore di Angri (SA)
Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	160303	
Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	160303	Faiella Nicola - Recupero, Stoccaggio di Sarno (SA)
Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	160303	I.C.M. COSTRUZIONI - Trasportatore di Quarto (NA)
Cartongesso	170802	
Cartongesso	170802	N.E.F. - Recupero, Stoccaggio di Castel Volturno (CE)
Cartongesso	170802	I.C.M. COSTRUZIONI - Trasportatore di Quarto (NA)
Cimiteriali	180103	
Cimiteriali	180103	ECOLOGICA SUD - Stoccaggio - Recupero, Stoccaggio di Calvizzano (NA)
Cimiteriali	180103	TEK.R.A. - Trasportatore di Angri (SA)
Assorbenti, materiali filtranti	150202	
Assorbenti, materiali filtranti	150202	ECO AMBIENTE - Stoccaggio di Casoria (NA)
Assorbenti, materiali filtranti	150202	ECOLOGICA SUD - Stoccaggio - Recupero, Stoccaggio di Calvizzano (NA)
Assorbenti, materiali filtranti	150202	ECOLEUROPA - Trasportatore di Arzano (NA)
Assorbenti, materiali filtranti	150202	G.S.C. GENERAL SERVICE AND CONSTRUCTIONS DI SALVATORE DI PALMA - Trasportatore di Caserta (CE)
Materiali da costruzione contenenti amianto	170605	
Materiali da costruzione contenenti amianto	170605	ECO AMBIENTE - Stoccaggio di Casoria (NA)
Materiali da costruzione contenenti amianto	170605	ECOLOGICA SUD - Stoccaggio - Recupero, Stoccaggio di Calvizzano (NA)
Materiali da costruzione contenenti amianto	170605	ECOLEUROPA - Trasportatore di Arzano (NA)
Materiali da costruzione contenenti amianto	170605	G.S.C. GENERAL SERVICE AND CONSTRUCTIONS DI SALVATORE DI PALMA - Trasportatore di Caserta (CE)
Rifiuti della pulizia delle fognature	200306	
Rifiuti della pulizia delle fognature	200306	PROGEST - Recupero, Stoccaggio di Gricignano di Aversa (CE)
Rifiuti della pulizia delle fognature	200306	LA MARGHERITA ESPURGH - Trasportatore di Caivano (NA)

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, l'Ente territorialmente competente ha acquisito dal Comune stesso:

- il PEF relativo al servizio integrato svolto da ciascun gestore redatto, secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 2/DRIF/2021, compilata per le parti di propria competenza;

Per il calcolo del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie si sono presi in considerazione il livello di efficienza, il miglioramento previsto della qualità e le eventuali modifiche tecniche ed operative al perimetro gestionale.

Ente territorialmente competente ha verificato il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 del MTR-2, per tutto il periodo regolatorio, determinando così i fattori:

LIMITE DI CRESCITA

	2022	2023	2024	2025
rpi_a	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%
coefficiente di recupero di produttività X_a	0,15%	0,15%	0,15%	0,20%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	2,00%	2,00%	2,00%	0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
coeff. per la valorizzazione costi dlgs 116/20 CO116	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% LIMITE ALLA CRESCITA	3,55%	3,55%	3,55%	1,50%

Il limite della crescita annuale delle entrate tariffarie è stabilito dall'art. 4 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 363/2021

Dove ρ_a è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe che si calcola come riportato al comma 4.2 dell'art. 4 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 363/2021.

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

- rpi_a è il tasso di inflazione programmata paria al 1,7%;
- X_a è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- QL_a è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere valorizzato entro il limite del 4%;
- PG_a è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere valorizzato entro il limite del 3%

In considerazione del buon livello dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, per il **coefficiente di recupero di produttività X_a** è stato assegnato un valore pari a **0,1%** per gli anni 2022-2025, il minimo ammissibile.

L'Ente territorialmente competente dà preliminarmente atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣT_a) di ciascun anno del secondo periodo regolatorio (2022, 2023, 2024, 2025) e del valore del totale delle entrate tariffarie massime.

5.1.2 Coefficiente QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

Per ciascun ambito tariffario l'Ente territorialmente competente indica:

- il valore del coefficiente QL_a assunto per ciascun anno *a* del secondo periodo regolatorio e le motivazioni sottese, descrivendo il/i miglioramento/i previsto/i nella qualità e/o nelle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, nonché gli adeguamenti rispetto ai nuovi standard di qualità introdotti dall'Autorità;
- il valore del coefficiente PG_a assunto per ciascun anno *a* del secondo periodo regolatorio e le motivazioni sottese.

Per ciascun ambito tariffario l'Ente Territorialmente Competente indica:

	2022	2023	2024	2025
coeff. per il miglioramento previsto della qualità <i>QL_a</i>	2,00%	2,00%	2,00%	0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale <i>PG_a</i>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Sulla base di tali valori l'Ente territorialmente competente definisce il quadrante di riferimento della gestione per ciascun anno *a* del secondo periodo regolatorio.

5.1.3 Coefficiente C116

Non sono stati valorizzati il coefficiente C116 e le componenti di natura previsionale COEXP 16 destinate alla copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal Decreto Legislativo n. 116/2020.

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2, l'Ente territorialmente competente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità.

5.2.1 Componente previsionale CO116

Non sono stati valorizzati il coefficiente C116.

Il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI è pari a $b(1+\omega a)$, dove ωa può assumere un valore compreso tra 0,1 e 0,4 ed è determinato dall'ETC in coerenza con le valutazioni compiute circa il rispetto degli obiettivi di RD e l'efficacia delle attività di preparazione per riutilizzo e riciclo.

5.4.1 Determinazione del fattore b

L'Ente territorialmente competente relaziona in ordine alle valutazioni sottese alla valorizzazione del fattore di sharing sui proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (AR) con specifico riferimento al potenziale contributo dell'output recuperato (recupero di materia e/o di energia) al raggiungimento dei target europei.

L'Ente territorialmente competente indica di seguito le scelte in ordine alla determinazione dei fattori b in ottica del raggiungimento dei target europei.

FATTORE DI SHARING	2022	2023	2024	2025
Fattore di Sharing $b a$	0,30	0,30	0,30	0,30
Fattore di Sharing $b a (1+\omega a)$	0,33	0,33	0,33	0,33

5.4.2 Determinazione del fattore ω

L'Ente territorialmente competente indica di seguito le scelte in ordine alla determinazione dei fattori ω , conseguenza della valorizzazione di γ_1 e γ_2 , nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2

FATTORE DI SHARING	2022	2023	2024	2025
Coefficiente ωa	0,10	0,10	0,10	0,10

5.5 Conguagli

Con riferimento a ciascun anno a del secondo periodo regolatorio 2022-2025, l'Ente territorialmente competente indica il valore complessivo delle componenti a conguaglio $C_{totTV,a}$ e C_{totTF} , inserite nel Piano Economico Finanziario e di cui, per talune, si rinvengono i relativi valori di riporto nei PEF degli anni precedenti:

$$C_{totTV} = 0$$

$$C_{totTF} = 0$$

Per gli anni 2022-2025

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Il gestore ed il Comune, in fase di validazione, non hanno evidenziato una situazione di squilibrio nella gestione economico-finanziaria dei rifiuti urbani. I costi del servizio sono pertanto oggetto di monitoraggio puntuale in coerenza al contratto vigente.

Conclusioni

Alla luce della determinazione dei coefficienti e dei parametri di competenza dell'ETC, e a valle dell'elaborazione secondo il predisposto modello di calcolo, così definito nella relazione comprendente le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste al punto 4) dell'Appendice 2 dell'Allegato 1 alla Delibera ARERA 363/2021/R/rif, la Tariffa complessiva riconosciuta dal Comune di Marano per il periodo regolatorio 2022-2025 è:

Anno 2022 pari ad euro € 12.367.511,00;

Anno 2023-2025 pari ad euro € 12.991.253,00;

Tali valori sono presenti nell'allegato denominato PEF TARI 22-25 COMUNE DI MARANO.pdf

Il Direttore Generale
ing. Francesco Paolo Buonocore

Firmato da: Buonocore Francesco Paolo
Ruolo: Ingegnere
Organizzazione: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli
Motivo: Direttore Generale EdA NA2
Data: 06/05/2022 13:52:49

Il presente verbale viene così sottoscritto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

dott.ssa Gerardina BASILICATA

dott. Giuseppe GARRAMONE

dott. Valentino ANTONETTI

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Giovanna IMPARATO



PUBBLICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE ALBO PRETORIO ON LINE ATTESTA CHE

La presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio on line, ai sensi della normativa vigente, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dal 22.06.2022

Marano di Napoli li

Il Responsabile Albo Pretorio on line

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO, ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

diviene esecutiva, ai sensi del disposto di cui all'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs 267/00, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione on line.

è immediatamente eseguibile, ai sensi del disposto di cui all'art. 134- comma 4- del D.Lgs 267/00.

Marano di Napoli , li 22.06.2022

IL RESPONSABILE

CONFORMITA'

Per copia conforme all'originale, agli atti dell'Ufficio di Segreteria Generale

Marano di Napoli , li

IL RESPONSABILE